

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE 1/25

resa nel procedimento in epigrafe aperto a seguito di segnalazione pervenuta in data 10.11.2025 attraverso email alla segreteria degli Organi di Giustizia, dal Sig. Alberto Marelli RSDG Lombardia e SD del concorso Winter Club categoria svoltosi a Capriolo (BS) il giorno 08.11.2025; procedimento instaurato a carico della ASD Ginnica 96

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento prende avvio dalla segnalazione sopra specificata in cui veniva evidenziato che durante la seconda prova regionale Winter Club categoria "Allieve" svoltasi a Capriolo (BS) il giorno 08.11.2025 le atlete:

"omissis"

"omissis"

"omissis"

"omissis"

"omissis"

tutte tesserate con la ASD Ginnica 96 Cod. 02/001689, avevano già partecipato a gara di squadra campionato allieve Gold 1 e 3 GR II^ Prova regionale della suindicata competizione.

Lo scrivente Giudice Territoriale Area Nord provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI.

Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi. Si emanava contestualmente atto istruttorio finalizzato all'acquisizione della scheda iscrizione partecipanti e alla classifica della categoria Gold 1 e 3.

La Segreteria degli Organi di Giustizia comunicava che il provvedimento era stato ritualmente trasmesso all'interessata.

In data 18.11.2025 la ASD Ginnica 96 faceva pervenire memoria difensiva.

In data 19.11.2025 veniva trasmessa al sottoscritto Giudice Sportivo la documentazione richiesta con l'atto istruttorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione allegata è emerso con certezza che le atlete sopra indicate erano state iscritte e avevano preso parte sia alla categoria Gold 1 e 3 GR II^ Prova regionale che alla categoria "Allieve" del concorso svoltosi in data 08.11.2025 a Capriolo (BS).

Appare in primo luogo opportuno sottolineare come quanto assunto nella segnalazione trova pieno riscontro nella documentazione allegata agli atti del procedimento e già sopra richiamata.

Parimenti occorre evidenziare come la prova documentale de qua non sia stata oggetto di contestazione da parte della società incolpata: nella memoria difensiva, infatti, la ASD Ginnica 96 non ha smentito la partecipazione delle atlete sia alle categorie Gold 1 e 3 sia alla categoria "Allieve".

La società ha però evidenziato la totale buona fede da cui sarebbe stata permeata la condotta contestata: la partecipazione delle atlete alle gara Gold sarebbe avvenuta, stando al tenore letterale della memoria difensiva, a seguito di *"una errata lettura della struttura della gara"* dovuta alla circostanza che *"l'esercizio presentato in sede di Winter Club è di tipo individuale e ciò ha indotto, per un svista, le tecniche responsabili a ritenere che tale partecipazione non rientrasse nelle incompatibilità previste per le categorie squadre Gold 1 e 3"* e che la partecipazione alla gara Allieve Gold è stata effettuata per la prima volta in questa stagione così inducendo in errore i tecnici".

La società ha inoltre ritenuto opportuno, a ulteriore discolpa, sottolineare come alcun addebito di natura simile a suo carico sia mai stato sollevato in passato e che comunque, al fine di prevenire la reiterazione di tali condotte, ha già effettuato formale richiamo alle tecniche coinvolte impegnandosi a verificare preventivamente e con maggior scrupolo i regolamenti nonché a revisionare le procedure interne di controllo.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo deve escludersi certamente il dolo ravvisandosi invece a carico della società la responsabilità a titolo di colpa per negligenza consistita nella mancanza di attenzione e diligenza nell'interpretazione del regolamento della gara.

Ciò posto si ritiene certamente provata la condotta contestata alla ASD Ginnica 96 dovendosi nuovamente evidenziare lo spirito di collaborazione nella ricostruzione dei fatti fornito allo scrivente Giudice Sportivo.

In ragione dell'intero quadro probatorio, della non particolare gravità della condotta consumata e del comportamento processuale della Società che ha presentato nei termini memoria difensiva non contestando gli addebiti, si ritiene equo irrogare la sanzione dell'ammonizione ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento di Giustizia non avendo la condotta de qua influito sul regolare dello svolgimento dell'attività federale.

PQM

il Giudice Sportivo Territoriale Area Nord definitivamente pronunciando;

- condanna la ASD Ginnica 96 alla sanzione dell'ammonizione con espresso invito, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia, ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari;
- dichiara inefficaci i risultati sportivi conseguiti dalla ASD Ginnica 96 prova regionale Winter Club categoria "Allieve" svoltasi a Capriolo (BS) il giorno 08.11.2025.

Trasmette il presente provvedimento alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito, ivi compresa la comunicazione alle parti e agli organi federali competenti per l'omologazione.

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato per giorni quindici sul sito della FGI.

Roma, 25.11.2025

Il Giudice Sportivo Territoriale Area Nord
f.to Avv. Fabrizio Mercuri